

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1429/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Trogni	presidente
Dott. Maria Rosaria Cuomo	consigliere relatore
Dott. Giovanni Casella	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1279/2013 est. dott. Rossano Taraborrelli, discussa all'udienza collegiale del 3.12.2015 e promossa da:

con gli avv.ti

appellante

CONTRO

con gli avv.ti Massimo Lupi, Massimo Compagnino,
Francesca Ferrario

appellato

CONCLUSIONI

per la parte appellante: come da ricorso depositato in data 7.8.2013

per la parte appellata: come da memoria depositata in data 19.10.2015

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 7.8.2013, ha impugnato la sentenza n. 1279/2013 del Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto e volto ad accertare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa.

Il giudice, ha ritenuto provata l'attività di estetista svolta dall'appellante in favore di altra società di cui la stessa era socia nonché la vendita sul sito della società di cui era socia dei prodotti della appellata.



L'appellante censura la sentenza per non aver il giudice considerato che le attività di _____ e della _____, di cui l'appellante è socia accomandante, non sono in concorrenza tra di loro, e per non aver valutato la venialità del fatto di aver venduto campioni della _____ che in ogni caso le erano stati consegnati a "titolo grazioso", come da articolata prova non ammessa dal primo giudice.

La società ha resistito eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 414 cpc e nel merito ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.

Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 434 c.p.c., sollevata dalla parte appellata.

L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134/2012, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice (cfr., sul punto, già Cass. S.U. n. 23299/2011), requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura della fattispecie.

Sul punto, peraltro, è intervenuta di recente anche la Suprema Corte affermando testualmente che *"L'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"* (cfr., in termini, Cass. n. 2143/2015).

Nel merito l'appello non è fondato.

La contestazione disciplinare è del seguente tenore: *"Siamo venuti a conoscenza in questi giorni da una nostra cliente presso la quale lei ha lavorato nella settimana*



dal 26 al 30 aprile 2011 di un episodio accaduto. La cliente ci ha riferito, lamentandosi dell'accaduto, che durante l'esecuzione di un trattamento cosmetico in cabina, lei avrebbe svolto nei confronti di una cliente della profumeria attività promozionale dei servizi di estetista da Lei effettuati privatamente, consegnando un biglietto da visita del seguente tenore: "servizio di make up, trucco giorno/sera/fashion; servizio trucco sposa, restyling sopracciglia; trucco semipermanente; servizio domicilio;...

La nostra cliente lamenta ai propri danni un comportamento integrante concorrenza sleale volto lo sviamento della propria clientela.

Nel biglietto era anche riportato il limite di un sito Internet

Visitando il sito Internet abbiamo appreso, dalle immagini che la ritraggono in cabina durante alcuni trattamenti, che parallelamente all'attività dimostratrice da Lei svolta in favore di _____ in regime di lavoro subordinato, Lei svolge attività di estetista all'interno di un esercizio commerciale di Milano, Via

denominato

Poiché il negozio fa capo alla società

di cui - abbiamo verificato- Lei è socio accomandante, Lei svolge al contempo, seppure indirettamente, anche attività in concorrenza con quella di

Attraverso lo stesso sito la _____ gestisce oltretutto, un negozio on-line sul quale si trovano in vendita prodotti cosmetici a marchio _____ in un formato che non viene da noi distribuito per la commercializzazione, ma fornito in dotazione al nostro personale, quale strumento di lavoro, al solo ed esclusivo uso dimostrativo.

Da quanto precede ci risulta che la illegittima commercializzazione dei prodotti di nostra proprietà attraverso il sito della _____ sia a Lei ascrivibile e che Lei ne tragga i proventi."

Orbene, l'appellante, con riferimento all'episodio accaduto nella settimana dal 26 al 30 aprile 2011, non nega il fatto nella sua materialità ma ne sostiene la marginalità essendo stato a suo dire "strumentale all'attività professionale che la svolgeva a latere come estetista nella profumeria della madre".

La predetta nega invece che l'attività della _____ sia in concorrenza con l'attività di _____, in ragione del fatto che quest'ultima è impresa



che “*produce e commercializza in tutto il mondo prodotti cosmetici di gamma altissima*”, vendendoli in Italia a “*distributori esclusivi*”, e di cui la società potrebbe essere cliente.

Va subito evidenziato che, quanto all’episodio della consegna del biglietto da visita, la contestazione disciplinare riguarda un’attività di concorrenza svolta dalla società e quindi dalla appellante personalmente e quale socio accomandante di detta società, non rispetto alla ma rispetto alla profumeria dove l’ appellante era stata inviata dalla per la dimostrazione dei propri prodotti.

In tal senso è censurata la condotta della lavoratrice che, in ragione della lamentela della cliente della , ha posto in essere un’attività contraria ai propri obblighi di lavoratore dipendente.

Quanto alla concorrenza dell’attività della con quella della , non nega l'appellante di svolgere attività professionale per la società nè nega la messa in vendita sul sito on-line di quest'ultima dei prodotti della . Ciò che contesta l'appellante è che trattasi di prodotti dati in dotazione dalla per svolgere il suo lavoro, sostenendo che si trattava invece di campioni che le erano stati consegnati a “titolo grazioso” e comunque di “infimo valore”.

Va osservato che, pur a ritenere che i prodotti siano oggetto di un regalo da parte di e non facente parte della dotazione professionale, ciò non significa che potevano essere messi in vendita ed a prezzi anche inferiori. Significa, invece, che il regalo era finalizzato all’uso personale del relativo destinatario e quindi della appellante.

Diversamente la avrebbe creato a proprio svantaggio un mercato parallelo della vendita dei propri prodotti, con risvolti negativi per il proprio fatturato.

L’aver messo in vendita i prodotti sul sito on line della , che oggettivamente vende prodotti cosmetici al pari della sia pure in scala più ridotta, integra senz’altro un’attività di concorrenza con la .

Né è credibile che l’appellante fosse all’oscuro della vendita on line sul sito della società di cui è socia accomandante. In ogni caso alcun idoneo capitolo di prova è stato articolato in proposito.

L’appellante ha approfittato, quindi, dell’attività che svolgeva per per agire in concorrenza con questa tramite la società : in particolare



ha sfruttato i contatti con la clientela trasformandoli nell'occasione di nuovi clienti per la di cui è socia accomandate e per la quale svolge anche attività di estetista; ha sfruttato la conoscenza dei prodotti commercializzati da e la disponibilità dei prodotti stessi per metterli in vendita a miglior prezzo sul sito on line della .

L'appellante ha, quindi, tradito la fiducia in lei riposta dalla società per avvantaggiare la società

Tale condotta ha indubbiamente reciso definitivamente il vincolo di fiducia con il datore di lavoro che oggettivamente non può più fare affidamento sulla condotta leale e fedele dell'appellante.

Alla luce di tutte le predette considerazioni l'appello va rigettato e la sentenza confermata.

Le spese processuali del grado, come da dispositivo, liquidate ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1279/2013 del Tribunale di Milano.

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 4.500,00 oltre spese generali ed oneri accessori.

Milano, 3.12.2015

Il Consigliere est.

Maria Rosaria Cuomo

Il Presidente

Laura Trogni

